



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 16 DEL 18.09.2020

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). MODIFICA ALLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER IL 2020.

L'anno Duemilaventi, addì Diciotto, del mese di Settembre, alle ore 18:00, in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

DELL'EVA LUCIANO	Presente	MARINELLI LAURA	Presente
COSTANZI SANDRO	Presente	MATTEOTTI FLORA	Assente Giustificato
ANGIOLETTI DARIO	Presente	PANGRAZZI NICOLA FEDERICO	Presente
BEZZI ERVINO	Assente Giustificato	REDOLFI AMBROGIO	Assente Giustificato
BEZZI FABIO	Assente Giustificato		
BEZZI PAOLA	Presente		
BRIDA CHRISTIAN	Presente		
DALLA TORRE ROBERTO	Presente		

Presenti: n. 8

Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dell'Eva Luciano, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). MODIFICA ALLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER IL 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria deliberazione n. 6 di data 5 aprile 2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell’IM.I.S..

Vista la propria deliberazione n. 7 di data 22 marzo 2019 avente per oggetto: “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2019 in conferma di quanto già disposto per l’anno 2018” con la quale venivano determinate le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice per l’anno di imposta 2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 , D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4,D6, D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non comprese nelle categorie precedenti	0,85%		

Dato atto che se il Comune non adotta alcuna deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della L. n. 296/2006, applicabile all’IM.I.S. ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della L.P. 12/2014, le aliquote, deduzioni e detrazioni rimangono in vigore anche per l’anno successivo e che poiché il Comune non ha adottato alcun provvedimento entro i termini di Legge (anteriormente all’approvazione del bilancio di previsione approvato in data 31 marzo 2020 con delibera n. 9) ad oggi per il 2020 rimane valido

quanto stabilito per l'anno 2019 con la deliberazione consiliare n. 7 di data 22 marzo 2019.

Viste le modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. intervenute successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Ossana n. 7/2019 (determinazione delle aliquote per l'anno 2019), apportate con la Legge Provinciale n. 5 di data 06 agosto 2019 e con la Legge Provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019.

Vista ora la Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" ed in particolare l'art. 21 comma 1 che modifica l'art. 8 comma 2 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 introducendo le lettere e quater) ed e quinques) le quali prevedono le seguenti possibilità per il Comune:

- e quater): per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal Comune;
- e quinques): per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della Legge Provinciale sulla Finanza Locale 1993.

Dato atto che applicandosi l'articolo 9 bis della Legge Provinciale n. 36/1993, è possibile adottare le modifiche alla disciplina tariffaria IM.I.S. previste dalla L.P. 13 maggio 2020 n. 3, anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione purché entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, alla data odierna fissato al 30 settembre 2020.

Visto il Regolamento Comunale in materia di IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 5 aprile 2018 ;

Ritenuto di avvalersi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 Legge Provinciale 14/2014, lettera e quinques) modificando le aliquote attualmente in vigore nell'anno 2020 per le seguenti categorie catastali:

- fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,10%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% già stabilita per il 2019;
- fabbricati iscritti nella categoria catastale D8 per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,25%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% (e 0,79% per i D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00) già stabilita per il 2019;
- fabbricati iscritti nella categoria catastale D2, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,20%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% già stabilita per il 2019;

Sulla base delle modifiche sopra esposte le aliquote IM.I.S. a valere sul 2020 vengono così a determinarsi:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 ,	0,10%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D2	0,20%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con	0,55%		

rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,25%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4,D6, D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita superiore a 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,25%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non comprese nelle categorie precedenti	0,85%		

Preso atto che la modifica suddetta comporterà una riduzione quantificata in presunti Euro 49 .000,00 sul gettito IM.I.S. stimato inizialmente in Euro 550.000,00 , al capitolo 70 - PCF E.1.01.01.06.001 del bilancio esercizio 2020.

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14.

Visto il Regolamento Comunale in materia di IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 5 aprile 2018 ;

Visto l’articolo 49, comma 3, lettera i) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l’articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 14 Maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 28 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’Area Entrate/Segretario comunale;
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il Regolamento di Contabilità ;

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n.0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 8 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto consentito dal comma 2 dell'art. 8 della Legge Provinciale 14/2014, lettera e quinquies) le aliquote IM.I.S. attualmente in vigore per l'anno 2020 per le seguenti categorie catastali:
 - fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,10%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% già stabilita per il 2019;
 - fabbricati iscritti nella categoria catastale D8 per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,25%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% (e 0,79% per i D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00) già stabilita per il 2019;
 - fabbricati iscritti nella categoria catastale D2, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,20%, in diminuzione rispetto all'aliquota dello 0,55% già stabilita per il 2019;
2. Di dare atto che a seguito di quanto sopra stabilito le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2020 vengono a determinarsi come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 ,	0,10%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D2	0,20%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,25%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4,D6, D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con	0,79%		

rendita superiore ad € 75.000,00=			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita superiore a 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,25%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non comprese nelle categorie precedenti	0,85%		

3. Di dare atto altresì che la modifica suddetta comporterà una riduzione quantificata in presunti Euro 49.000,00 sul gettito IM.I.S. anno 2020 stimato inizialmente in Euro 550.000,00, alla risorsa 1.01.0002 - capitolo 70 - PCF E.1.01.01.06.001 del bilancio esercizio 2020.

3. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.
 4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 17/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Ossana, 17/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dell'Eva Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23/09/2020** al giorno **03/10/2020**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **04 ottobre 2020**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto